

Provincia di Vercelli

Acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al patrimonio indisponibile della Provincia di Vercelli degli immobili di proprietà dei signori Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia.

PREMESSO CHE:

- Con Disposizione n. 9106 del 19.12.2000 il Presidente del Compartimento ANAS approvava, anche ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto n. 79 del 04.11.1999 dei Lavori urgenti di costruzione della variante esterna agli abitati di Vercelli e Borgo Vercelli lungo la S.S. n. 11 "Padana Superiore"– Tangenziale Nord;
- Con Decreto del Prefetto di Vercelli n. 2342 in data 28.08.2001 venne disposta l'occupazione temporanea d'urgenza degli immobili siti nei Comuni di Vercelli e di Borgo Vercelli interessati dai citati lavori;
- Tra gli immobili interessati dall'esecuzione dei lavori erano compresi anche quelli censiti a catasto in Comune di Vercelli come segue:
 - al Foglio n. 18, Catasto Terreni, particelle n. 34 e n. 333 di proprietà dei sig.ri:
 - Dellavalle Pier Giuseppe, nato a Vercelli il 18.03.1945 (proprietario in quota parte pari ad 1/2);
 - Morelli Anna Maria nata a Vercelli il 29.04.1951 (proprietaria in quota parte pari ad 1/2);
 - al Foglio n. 18, Catasto Terreni, particella n. 963 (ex 567/ex 129), Ente Urbano – Catasto Fabbricati, particella n. 963 sub 1 (ex 567/ex 129), Area Urbana, di proprietà dei sig.ri:
 - Dellavalle Pier Giuseppe, nato a Vercelli il 18.03.1945 (proprietario in quota parte pari ad 1/5);
 - Morelli Anna Maria nata a Vercelli il 29.04.1951 (proprietaria in quota parte pari ad 1/5);
 - Dellavalle Silvia, nata a Casale Monferrato il 14.02.1977 (proprietaria in quota parte pari a 3/5)
- Il Compartimento ANAS di Torino provvedeva, in data 25.10.2001, a redigere i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso, fra i quali anche quelli riguardanti i beni in argomento;
- Con contratto n. 53968 del 24.07.2003, l'ANAS affidava i lavori all'A.T.I.: "SAFAB S.p.A. – A. & I. DELLA MORTE S.p.A." con sede in Roma;
- In data 05.11.2003 si è proceduto alla redazione dei verbali di concordamento ed accettazione indennità debitamente sottoscritti dai proprietari per un importo complessivo di €. 247.725,53 per i quali il Compartimento provvedeva alla erogazione delle anticipazioni nella misura di €. 199.320,35 corrispondente all'80% dell'importo concordato, come da documentazione agli atti d'ufficio;
- Tali indennità, oltre agli indennizzi per l'occupazione temporanea e l'esproprio degli immobili, comprendevano il risarcimento dei disagi, delle spese di trasloco e dei danni derivanti dallo sgombero delle unità immobiliari;
- Presso gli immobili oggetto di esproprio aveva sede anche la Società Gas Service Assistenza Tecnica di Dellavalle Pier Giuseppe & C. S.n.c. (di seguito Gas Service) di cui il Sig. Dellavalle Pier Giuseppe era legale rappresentante;
- Nonostante gli adempimenti da parte di ANAS, le ditte proprietarie non rilasciavano gli immobili e facevano insorgere controversia sia in ordine alla tempistica di rilascio degli immobili sia riguardo all'entità dell'importo richiesto dalla ditta Gas Service S.n.c. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- Con nota del 14 dicembre 2004, prot. 27094, l'ANAS ordinava alla ditta esproprianda il rilascio degli immobili entro e non oltre 30 giorni, avvisando che, in difetto, avrebbe richiesto l'intervento coattivo e riservandosi ogni azione in sede civile per il risarcimento dei danni;
- A seguito di un incontro tra le parti in data 28.12.2004, dinanzi al Prefetto di Vercelli veniva definita un'ipotesi di accordo sul rilascio degli immobili e sull'importo del predetto indennizzo;
- Sulla scorta di tali accordi, in data 14.03.2005 venne stipulata una scrittura privata nella quale i

proprietari delle aree oggetto dei lavori si impegnavano a lasciare immediatamente libere le aree agricole, entro il 20 marzo 2005 i box al piano terra e la restante parte degli immobili entro il 10 settembre, mentre ANAS si impegnavo a corrispondere entro il 10 settembre 2005 €. 73.000,00 al signor Pier Giuseppe Dellavalle in qualità di titolare e legale rappresentante della “Gas Service S.n.c.” a titolo di risarcimento dei danni recati alla stessa ditta, nonché €. 49.545,11 ai sig.ri Pier Giuseppe Dellavalle, Anna Maria Morelli e Silvia Dellavalle, quale saldo del 20% delle indennità già concordate e per le quali erano già stati corrisposti gli acconti;

- Con la medesima scrittura privata ***“le parti si davano reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra per qualsiasi titolo, ragione, diritto o azione, in relazione al rapporto di cui in premessa”*** confermando altresì di aver concordato in ogni sua parte la scrittura privata che dichiaravano di accettare integralmente;
- In esecuzione alla scrittura privata veniva dato seguito al pagamento da parte di ANAS di quanto concordato e al rilascio degli immobili da parte delle ditte proprietarie;
- Sui beni oggetto di esproprio gravavano ipoteche dovute a mutui contratti dai proprietari;
- Al fine di consentire all’ANAS la richiesta di emissione del decreto di esproprio, all’atto della sottoscrizione dei verbali di accettazione delle indennità, tra le condizioni di accordo vi era la clausola che rimaneva ***“a carico della ditta proprietaria tutto quanto occorra per liberare i beni ceduti da pesi e vincoli di cui fossero eventualmente gravati”***;
- Nonostante tale esplicito impegno, la proprietà si sottraeva a tale obbligo non estinguendo le ipoteche ed impedendo così all’ANAS di poter richiedere il decreto di esproprio all’autorità preposta;
- Conseguentemente alla scadenza del termine di occupazione legittima concessa e del decreto di pubblica utilità, la procedura espropriativa non si è conclusa con l’emissione del Decreto di Esproprio;
- I lavori, regolarmente eseguiti, sono stati ormai ultimati da molti anni e la realizzata opera stradale è stata aperta al traffico ed è regolarmente usufruita dagli utenti;
- La mancata emissione del decreto di esproprio è da attribuirsi unicamente alla ditta esproprianda che non ha estinto i mutui ipotecari a suo tempo contratti;
- Tali fatti non sono imputabili a responsabilità dirette e dipendenti dalla volontà di chi sottoscrive il presente atto;

PREMESSO ALTRESI’ CHE

- A seguito dell’entrata in vigore della normativa sul decentramento delle competenze dello Stato in materia di viabilità, la S.S. n. 11 “Padana Superiore” è stata classificata “regionale” e di conseguenza con verbale in data 01.10.2001 è stata ceduta alla Regione Piemonte che, per l’espletamento delle funzioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 10 del D.L. 285/92, si è avvalsa della Provincia di Vercelli;
- A termini dell’art. 3 ***“successione nei rapporti giuridici”***, comma 3 del D.P.C.M. 21.02.2000 restava a carico di ANAS l’ultimazione dei lavori già programmati sulle strade trasferite agli Enti locali nonché il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra relativamente ai beni trasferiti;
- Con delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 9-5791 del 27.04.2007 le strade Regionali venivano classificate “Provinciali” e tra queste anche la ex S.S. n. 11 che, con verbale di consegna in data 30.12.2008, veniva trasferita al demanio della Provincia di Vercelli;
- In data 13.10.2006 la strada in questione venne consegnata in gestione tecnico-amministrativa alla Provincia di Vercelli, mentre il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’infrastruttura stradale venne inoltrato alla Provincia di Vercelli con provvedimento ANAS prot. CTO-9052 del 28.03.2013;

- I beni sono nella disponibilità della Provincia di Vercelli, per l'esercizio dei compiti manutentivi e gestionali;
- Per tutto quanto riportato nelle premesse, la Provincia di Vercelli è titolare per legge dei diritti e poteri acquisitivi dell'Ente proprietario, quindi competente ad emanare il provvedimento acquisitivo di cui all'articolo 42 bis del DPR 327/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come introdotto dal comma 1 dell'art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011;

CONSIDERATO CHE

- E' preminente interesse della Provincia di Vercelli acquisire al proprio patrimonio indisponibile i beni suddetti, in applicazione dell'art. 42 bis comma 1 del DPR 327/2001, a norma del quale "*Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene*".
- Nella fattispecie si ritiene che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 42 bis del Testo Unico Espropri (DPR 327/01) in quanto:
 - per quanto attiene all'utilizzo del bene, gli immobili di proprietà dei Sigg.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia sono stati oggetto di occupazione d'urgenza da parte dell' ANAS a decorrere dal 25/10/2001, e l'indebita utilizzazione si è verificata a far data dal 25/10/2006 dopo la scadenza della occupazione legittima, e perdura tutt'oggi;
 - per quanto attiene alla modifica del bene, si rileva che, dopo l'occupazione d'urgenza, la ditta appaltatrice ha realizzato le opere previste, che hanno di fatto modificato totalmente e sostanzialmente la precedente fisionomia degli immobili;
 - per quanto attiene alle eccezionali e rilevanti ragioni di interesse pubblico, si rileva che la restituzione ai proprietari dei beni occupati si ripercuoterebbe in modo strutturalmente complesso sull'opera in questione, infatti l'ipotesi di demolizione del tratto stradale per consentire la restituzione dell'area alla ditta comporta:
 - a. un pregiudizio al pubblico erario pari ai costi di demolizione e ripristino dello stato dei beni, sommati ai costi progettuali ed amministrativi;
 - b. la cessazione dell'uso pubblico del tratto stradale dell'opera in via definitiva in quanto non sono possibili adattamenti infrastrutturali, con conseguente compromissione dell'interesse pubblico rispetto al quale la strada è preordinata;
 - per quanto concerne l'assenza di ragionevoli alternative, si rileva che la variante è una infrastruttura lineare il cui tracciato non può essere modificato senza procurare rilevanti e complesse problematiche a monte e a valle della rotonda realizzata sui terreni dei Sig.ri Dellavalle/Morelli, la cui risoluzione comporterebbe un ingentissimo esborso di denaro pubblico per le fasi di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, di gran lunga superiore al costo della presente acquisizione sanante;
 - per quanto attiene all'attualità dell'interesse pubblico, esso persiste pienamente in quanto la destinazione dell'infrastruttura viaria alla circolazione automobilistica perdura tutt'oggi, costituendo la variante un'opera di rilevante strategicità per decongestionare il traffico dei centri urbani di Vercelli e di Borgo Vercelli;
 - per quanto attiene alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi, si precisa che l'opera assolve al preminente interesse pubblico correlato alla realizzazione della variante esterna agli abitati di Vercelli e di Borgo Vercelli, tracciato viario di rilevante strategicità ed elevata percorrenza. La modifica del bene nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi

dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire il bene all'originaria funzione senza il sacrificio grave e non altrimenti riparabile degli interessi pubblici soddisfatti.

- Nella valutazione occorre osservare che l'area in esame è stata sottratta alla disponibilità della Proprietà oltre 10 anni fa, che i lavori di realizzazione del tracciato viario sono stati avviati nel 2003 e che la restituzione del bene ai Privati comporterebbe, oltre al fatto di sostenere le spese per la demolizione delle opere realizzate e la riduzione in pristino dei terreni, la cessazione dell'uso pubblico dell'opera infrastrutturale.

- Pertanto, nella loro comparazione, si ritiene che l'interesse pubblico al mantenimento dell'infrastruttura stradale all'uso cui attualmente è destinata a servizio della collettività prevalga, in modo eccezionalmente significativo, rispetto all'interesse privato alla restituzione dei terreni sui quali, oltretutto, sono stati demoliti integralmente i fabbricati originariamente esistenti.

- Infine, si osserva che Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia, sottoscrivendo negli anni 2003 e 2005 gli accordi di accettazione dell'indennità, sopra richiamati in premessa, hanno acconsentito alla cessione dei beni in questione all'Amministrazione Espropriante, dimostrando un interesse recessivo al mantenimento della loro disponibilità del quale si deve tenere conto ai fini della valutazione comparativa prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

VISTE

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 201 in data 23.06.2015, con la quale è stata determinata la necessità di addivenire all'acquisizione dei beni di che trattasi mediante procedura ex art. 42 bis, dando avvio alla fase per l'emanazione dell'atto sanante mediante avviso di avvio del procedimento agli interessati;

- le lettere prot. n. 27882 e 27883 del 05.08.2015, notificate in data 26.08.2015, con le quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della L. n. 241/90, la Provincia di Vercelli ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ai soggetti destinatari del provvedimento finale, ovvero i Sigg.ri:

- Dellavalle Pier Giuseppe, nato a Vercelli il 18.03.1945;

- Morelli Anna Maria nata a Vercelli il 29.04.1951;

- Dellavalle Silvia, nata a Casale Monferrato il 14.02.1977;

VISTA

- La nota in data 31.08.2015 del Sig. Dellavalle Pier Giuseppe, pervenuta al prot. n. 29606 del 01.09.2015, con la quale sono state formulate le seguenti osservazioni al procedimento amministrativo:

il Sig. Dellavalle richiede di poter esercitare la facoltà di acquisto del manufatto stradale costruito sulla sua proprietà ai sensi dell'art. 934 del codice civile, pagando un indennizzo ai sensi dell'art. 936 del codice civile, inoltre espone che ai sensi dell'art. 953 del codice civile se un diritto di superficie è costituito per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue ed il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione sovrastante ad esso, infine il Sig. Dellavalle richiede di interrompere la viabilità in atto.

RITENUTO CHE

- Nessuna delle considerazioni espone dal Sig. Dellavalle è accoglibile, infatti:

- gli artt. 934 e 936 del codice civile non impediscono all'Amministrazione procedente di perseguire e concludere il procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che presuppone solamente la sussistenza dei presupposti ivi indicati, ovvero

l'interesse pubblico attuale ed eccezionalmente rilevante al mantenimento dell'opera pubblica realizzata sul bene non espropriato, e la sua valutazione comparativa prevalente rispetto all'interesse del privato, anche in relazione all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, oltre alla liquidazione dell'indennizzo;

- nessuna considerazione è esposta dal Sig. Dellavalle in ordine alle ragioni personali private che giustificerebbero l'accoglimento della restituzione dei terreni occupati, di conseguenza non vengono fornite all'Amministrazione argomentazioni significative di cui tener conto ai fini della valutazione comparativa tra interesse pubblico ed interesse privato, all'infuori del generico richiamo alla volontà di restituzione dei beni, volontà che peraltro è in palese contrasto con gli accordi contrattuali a suo tempo sottoscritti nel 2003 e nel 2005 dallo stesso Sig. Dellavalle ai fini della cessione bonaria degli immobili all'ANAS;

- il richiamo all'art. 953 del codice civile è del tutto erroneo dal momento che nessun diritto di superficie è stato costituito sui terreni del Sig. Dellavalle;

VISTA ALTRESI'

- La relazione tecnica redatta dall'Ing. Andrea Gianasso di Torino in data 26.10.2015, a seguito di apposito incarico, che viene allegata sub A) al presente provvedimento, con la quale è stata eseguita la stima del valore venale dei beni oggetto di acquisizione sanante, nella misura complessiva di euro 132.268,36 sia per gli edifici sia per i terreni agricoli dei Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia;

- Considerato che la relazione tecnica dell'Ing. Gianasso ha altresì quantificato l'indennizzo astrattamente dovuto per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'occupazione senza titolo dei terreni per n. 9 anni, dal 26.10.2006 al 26.10.2015, nella misura di euro 59.520,76, ai sensi dell'art. 42 bis comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- Considerato che la relazione tecnica dell'Ing. Gianasso ha inoltre quantificato l'indennizzo astrattamente dovuto per il danno non patrimoniale, pari al 10% del valore venale ai sensi dell'art. 42 bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nella misura di euro 13.226,84;

- Considerato quindi che, in totale, secondo la perizia dell'Ing. Gianasso, la somma astrattamente riconoscibile ai Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia ammonterebbe ad euro 205.015,96;

RITENUTO CHE

- Nessuna delle somme astrattamente quantificate nella perizia dell'Ing. Gianasso debba essere liquidata ai Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia, a ciò ostandovi l'art. 42 bis commi 2 ed 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che prevede che, dalle somme dovute ai sensi del presente articolo, devono essere detratte quelle eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo maggiorate dell'interesse legale;

- Dagli atti acquisiti dalla Provincia di Vercelli risulta che l'ANAS ha già liquidato le seguenti somme:

a) euro 93.109,06 in data 02.12.2003 a favore dei Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe e Morelli Anna Maria;

b) euro 106.211,29 in data 02.12.2003 a favore della Sig.ra Dellavalle Silvia;

c) euro 49.545,00 in data 20.09.2005 a favore dei Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia.

- In totale, le somme percepite dai Sig.ri Dellavalle/Morelli (a + b + c) ammontano ad **euro 248.865,35**.

- Da tale importo si può detrarre l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima (dal 25.10.2001 al 25.10.2006), ammontante secondo la perizia dell'Ing. Gianasso ad euro 77.156,54:

residua quindi per differenza la somma di **euro 171.708,81** già percepita dai Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia a titolo di esproprio, sulla quale si devono aggiungere **gli interessi legali a far data dai rispettivi pagamenti**;

- In particolare, aggiungendo gli interessi legali al capitale già corrisposto, detratto l'indennizzo per occupazione legittima, si ottiene il seguente importo già percepito dai Sig.ri Dellavalle Pier Giuseppe, Morelli Anna Maria e Dellavalle Silvia:

- a) + b) = euro 199.320,35 – euro 77.156,54 (indennizzo occupazione legittima) = **euro 122.163,81**, interessi legali dal 02.12.2003 al 27.10.2015 su 122.163,81 = **euro 30.750,14**

- interessi legali su c) **euro 49.545,00** dal 20.09.2005 al 27.10.2015 = **euro 10.218,49**.

In totale, 122.163,81 + 30.750,14 + 49.545,00 + 10.218,49 = **euro 212.677,44**.

- Pertanto, essendo l'importo di euro 212.677,44 maggiore dell'importo di euro 205.015,96, nessuna somma è dovuta.

EVIDENZIATO INFINE CHE

- I fatti che hanno determinato l'adozione del presente atto sono imputabili esclusivamente a responsabilità dirette della ditta proprietaria che non ha provveduto alla estinzione dei mutui ipotecari gravanti sui beni di che trattasi;

RICHIAMATI

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”; e successive modificazioni;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- La Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 - Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D. Lgs 27 dicembre 2002 n. 302 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 42 bis;
- I Decreti del Presidente della Provincia di Vercelli n. 3 in data 15.01.2015 e n. 9 in data 28.05.2015, con i quali, rispettivamente, sono stati conferiti e successivamente prorogati gli incarichi ai Dirigenti dell'Amministrazione Provinciale;
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale di Vercelli n. 201 in data 23.06.2015, con la quale è stato determinato di procedere all'acquisizione sanante dei beni di che trattasi mediante procedura ex art. 42 bis, dando avvio alla fase per l'emanazione dell'atto sanante mediante avviso di avvio del procedimento agli interessati, ed autorizzando il Dirigente Responsabile del Settore Viabilità – Protezione Civile – Edilizia – Trasporti – Sicurezza dei luoghi di lavoro all'adozione del provvedimento definitivo di acquisizione sanante e di tutti gli atti conseguenti alla predetta deliberazione;

DETERMINA

1. Di dare atto che tutto quanto sopra riportato, nonché la relazione tecnica allegata sub A), è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di acquisire, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell'art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in legge n. 111/2011, al patrimonio

indisponibile della Provincia di Vercelli le aree censite a catasto in Comune di Vercelli e di seguito elencate:

al Foglio n. 18, Catasto Terreni, particelle n. 34 e n. 333 di proprietà dei sig.ri:

- Dellavalle Pier Giuseppe, nato a Vercelli il 18.03.1945 (proprietario in quota parte pari ad 1/2);
- Morelli Anna Maria nata a Vercelli il 29.04.1951 (proprietaria in quota parte pari ad 1/2);

al Foglio n. 18, Catasto Terreni, particella n. 963 (ex 567/ex 129), Ente Urbano – Catasto Fabbricati, particella n. 963 sub 1 (ex 567/ex 129), Area Urbana, di proprietà dei sig.ri:

- Dellavalle Pier Giuseppe, nato a Vercelli il 18.03.1945 (proprietario in quota parte pari ad 1/5);
- Morelli Anna Maria nata a Vercelli il 29.04.1951 (proprietaria in quota parte pari ad 1/5);
- Dellavalle Silvia, nata a Casale Monferrato il 14.02.1977 (proprietaria in quota parte pari a 3/5)

3. Di non corrispondere alcun indennizzo in quanto quest'ultimo, conteggiato a termini dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm. e ii., e depurato delle somme già precedentemente percepite maggiorate degli interessi legali, è già stato integralmente corrisposto da ANAS con la liquidazione delle indennità di esproprio di cui ai verbali in data 05.11.2003 ed alla scrittura privata stipulata in data 14.03.2005;

4. Il passaggio del diritto di proprietà a favore della Provincia di Vercelli.

DISPONE

- a) La notifica del presente atto ai proprietari, nelle forme degli atti processuali e civili;
- b) La trascrizione e la volturazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vercelli - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare e la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, in esenzione dal pagamento dei bolli ai sensi della Legge n. 1149 art. n. 1 del 21/11/1967;
- c) L'aggiornamento degli atti catastali presso l'Agenzia del Territorio – N.C.T.;
- d) La pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- e) La comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale del presente atto entro 30 giorni dall'emanazione dello stesso.

Avverso il presente atto di acquisizione è possibile proporre azione e/o opposizione, rispettivamente, avanti al Giudice Amministrativo ed avanti al Giudice Ordinario, nei casi e nei termini stabiliti dal D.lgs. 104/10 e s.m.i. e dal D.P.R. 327/01 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Giorgetta Liardo